

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 3

Delocalizzazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO di Lecce e biostabilizzati presso l'impianto di Cavallino (LE).

VISTO l'art. 200 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).

VISTO l'art. 182 bis comma 1 lettera a) del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che *“lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti... al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi... in ambiti territoriali ottimali”*.

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge regionale 24/12 e s.m.i., il quale stabilisce che gli Ambiti Territoriali Ottimali ai fini della chiusura del ciclo dei rifiuti sono sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013 avente ad oggetto *Piano Regionale di gestione dei Rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)*.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 2/2016 che, tra l'altro, dispone la delocalizzazione delle attività di trattamento di quota parte dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dall'ATO BR presso l'impianto di Cavallino (LE) e prevede il successivo smaltimento dei rifiuti aventi CER 19 05 01 nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi di CISA – Massafra (TA).

VISTA la nota del Comune di Cavallino prot. 8227/2015 del 29.06.2015 con cui si comunica l'imminente esaurimento delle volumetrie della discarica per rifiuti non pericolosi a servizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico di RSU indifferenziati di Cavallino Loc. Le Mate e si chiede al gestore di proporre una soluzione tecnica atta a garantire l'autonomia allo smaltimento dei sovralli almeno per l'intero periodo estivo.

VISTA la proposta del gestore trasmessa con nota ASP/0251/2015/DT del 13.07.2015 sulla base della quale il Comune di Cavallino, ai sensi del combinato disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'art. 50 del TUEL ed in deroga all'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii., ha emanato Ordinanza n. 39 del 27/08/2015 prot. 10986 che, in attuazione di tale soluzione tecnica-funzionale, prevede l'innalzamento di circa 1 metro del profilo finale di discarica consentendo la prosecuzione dei conferimenti per circa 13.000 m³ sino al 31.10.2015.

VISTA Ordinanza del Comune di Cavallino n. 48 del 31.10.2015 prot. 14521, emanata ai sensi del combinato disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'art. 50 del TUEL ed in deroga all'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii. con la quale, alla luce dei rilievi topografici effettuati dal gestore ed in considerazione della quota di abbancamento prevista in ordinanza n. 39/2015, si ordina la prosecuzione dei conferimenti in discarica per circa residui 4.600 m³ sino al 30.11.2015.

VISTA l'ulteriore Ordinanza del Comune di Cavallino n. del 01.12.2015 prot. 16307, emanata ai sensi del combinato disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'art. 50 del TUEL ed in deroga all'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii. con la quale, alla luce dei rilievi topografici effettuati dal gestore, si autorizza la prosecuzione dei conferimenti in discarica sino al raggiungimento delle quote autorizzate con Ordinanza n. 39/2015.

VISTE le comunicazioni del Gestore Ambiente e Sviluppo srl di imminente esaurimento delle volumetrie autorizzate con le suddette Ordinanze comunali (prot. ASP/0421/2015/DT del 09.12.2015, ASP/0013/2016/DT del 13.01.2016, ASP/0019/2016/DT del 19.01.2016) nonché la proposta progettuale di sopraelevazione della discarica di Cavallino Loc. Le Mate trasmessa con nota prot. n. ASP/0034/2016/gm del 01/02/2016, successivamente integrata con la documentazione trasmessa via PEC il 03.02.2016 ed il giorno 22.02.2016.

VISTI gli esiti dei tavoli tecnici svolti presso la Regione Puglia in data 27.01.2016 e 22.02.2016 (giusto verbale trasmesso dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia rispettivamente con nota prot. prot. 1097 del 05/02/2016 e prot. 1554 del 23.02.2016), nonché il parere sfavorevole relativo alla proposta di sopraelevazione della discarica di Cavallino Loc. Le Mate reso ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. da ARPA Puglia con nota prot. 11006 del 19.02.2016 ed il parere favorevole di ASL Lecce reso con nota prot. 30772 del 22.02.2016.

PRESO ATTO che, come da dichiarazione del gestore Ambiente e Sviluppo resa nel corso dell'incontro del 22.02.2016, le volumetrie della discarica di Cavallino saranno esaurite alla data del 29.02.2016.

RITENUTO opportuno individuare un'altra soluzione atta a garantire un maggior livello di sicurezza igienico-sanitaria e ambientale che al contempo assicuri la chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti nell'ATO LE e trattati presso l'impianto di biostabilizzazione di Cavallino, anche prevedendo la delocalizzazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da OGA LE e biostabilizzati presso l'impianto di Cavallino, quantificabili in circa 4.200 t/mese, ossia circa 140 t/g, aventi CER 19 05 01, presso alcune le discariche di rifiuti speciali non pericolosi presenti nel territorio regionale, nell'ambito delle volumetrie autorizzate.

VISTO il parere positivo, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rispetto a tale ipotesi di delocalizzazione delle attività di smaltimento, reso da ARPA Puglia nel corso del tavolo tecnico del 22.02.2016 e in considerazione delle disponibilità dichiarate dai gestori di alcune discariche per rifiuti speciali non pericolosi presenti nel territorio regionale (CISA – Massafra (TA), Linea Ambiente – Grottaglie (TA) e Bleu – Canosa (BAT), di cui al citato verbale trasmesso con nota prot. 1554 del 23.02.2016.

CONSIDERATO che, ad oggi, non risulta stipulato alcun accordo di cooperazione per la disciplina dei flussi in oggetto, così come previsto dall'art. 9-bis della l.r. 24/12 e ss.mm.ii.

RITENUTO indispensabile assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecce, scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario derivanti dall'interruzione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani presso la discarica di bacino, ormai esaurita, sita in Cavallino (LE) alla Loc. Le Mate.

VISTO l'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che il Presidente della Giunta Regionale possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle Direttive comunitarie, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

RILEVATA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità e di urgenza di adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Tutto quanto su premesso,

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di derogare, a partire dal 01.03.2016, al principio di autosufficienza all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Lecce consentendo lo smaltimento di parte dei rifiuti urbani prodotti da OGA LE e biostabilizzati presso l'impianto di Cavallino, quantificabili in circa 4.200 t/mese, ossia circa 140 t/g, aventi CER 19 05 01, presso le discariche di rifiuti speciali non pericolosi presenti nel territorio regionale di CISA-Statte (TA), Linea Ambiente Grottaglie (TA) e BLEU – Canosa (BAT), nell'ambito delle volumetrie autorizzate e delle disponibilità rese dai gestori nel corso dell'incontro del 22.02.2016. Tali rifiuti dovranno avere IRD conforme alla normativa vigente (<1000 mg O. 2 kg. VS-1 h-1).
2. Di consentire, per un arco temporale di quindici giorni dalla data del 01.03.2016, l'utilizzo ai fini dei controlli dei rifiuti in ingresso presso le discariche di rifiuti speciali non pericolosi, delle caratterizzazioni storiche di cui dispongono i produttori dei rifiuti.
3. Di demandare al competente Organo di Governo d'Ambito ed ai Comuni interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la ripartizione dei flussi e la stipula delle convenzioni con i gestori degli impianti di smaltimento finale, nonché la definizione degli aspetti logistici e tariffari.
4. Di demandare all'OGA LE la notifica della presente Ordinanza ai Comuni interessati.
5. Di stabilire che la presente Ordinanza ha durata non superiore a 180 giorni.

Si notifica il presente provvedimento a:

OGA LE, OGA TA, OGA BAT, A.R.P.A. Puglia Direzione scientifica, A.R.P.A. DAP LE, A.R.P.A. DAP TA, A.R.P.A. DAP BAT, ASL Dipartimento di prevenzione di Taranto, ASL Dipartimento di prevenzione di Lecce, ASL Dipartimento di prevenzione di BAT, Provincia di Taranto, Provincia di Lecce, Provincia BAT, Regione Puglia - Sezione Rischio Industriale, Regione Puglia - Sezione Ecologia, Regione Puglia - Servizio gestione dei rifiuti, Regione Puglia - Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Ambiente e sviluppo srl, ITALCAVE Spa, CISA Spa, Linea Ambiente Spa, Bleu Spa, Daisy srl, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di BAT, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; al Ministero della Salute; al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP. Contro lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PUGLIA
Michele Emiliano